

Legge 30 marzo 1993 n. 53 (pubblicato il 7 aprile 1993)

Norme di attuazione dell'Accordo per il rinnovo del contratto di lavoro nel pubblico impiego
1991/1993

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande nella seduta del 30 marzo 1993.

Art. 1

La presente legge regolamenta e dà attuazione ai punti 7) e 8) dell'Accordo per il rinnovo del contratto di lavoro nel pubblico impiego sottoscritto fra le Organizzazioni Sindacali ed il Governo in data 28 novembre 1991.

CAPO I Servizio Socio-Sanitario

Art. 2

Le dipendenti del Servizio Socio - Sanitario, inquadrati in ruoli non amministrativi, in caso di gravidanza, hanno facoltà di richiedere, qualora l'attività da esse prestata preveda il contatto diretto con pazienti a conclamata patologia a rischio per sé e/o per il feto, il trasferimento temporaneo presso altre attività del servizio medesimo, anche in posti non previsti dalle dotazioni organiche.

L'istanza per il trasferimento temporaneo per gravidanza va inoltrata a cura della dipendente al Capo del Personale competente il quale, sentito il riferimento del Responsabile del Servizio, adotta il provvedimento relativo nel termine massimo di 15 giorni, fermo restando il diritto della lavoratrice al distacco temporaneo.

Art. 3

I dipendenti di ruolo del Servizio Socio - Sanitario, inquadrati in ruoli non amministrativi, che abbiano maturato almeno sette anni di servizio effettivo all'interno del medesimo Servizio, hanno facoltà di richiedere il trasferimento temporaneo per svolgere attività che non prevedano il contratto con i pazienti o per lo svolgimento di specifici corsi formativi.

Il trasferimento temporaneo può essere disposto sia all'interno del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale che presso il Settore Pubblico Allargato, anche in posti non previsti dalle dotazioni organiche.

L'istanza per il trasferimento temporaneo va inoltrata a cura del dipendente al Capo del Personale, il quale, sentito il riferimento del Responsabile del Servizio, adotta il provvedimento relativo nel termine di 60 giorni, fermo restando il diritto del lavoratore al distacco temporaneo.

Il trasferimento temporaneo può essere concesso per un minimo di mesi sei e per un massimo di mesi dodici non frazionabili.

Tale facoltà potrà essere esercitata dal dipendente ogni cinque anni, con il rapporto di un decimo per i vari gradi di qualifica presenti nelle dotazioni organiche con un minimo di 1.

Art. 4

I dipendenti del Servizio Socio - Sanitario, inquadrati in ruoli non amministrativi, che abbiano maturato almeno 17 anni di servizio effettivo all'interno del medesimo Servizio, hanno facoltà di richiedere il trasferimento definitivo in posti ove non vi sia il contatto con i pazienti sia all'interno del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale che nel Settore Pubblico Allargato.

L'istanza per il trasferimento definitivo va presentata a cura dell'interessato alla Commissione Consultiva che adotta il provvedimento relativo secondo quanto previsto dalla normativa sui trasferimenti.

Tale facoltà potrà essere esercitata dai dipendenti con il rapporto di un decimo per i vari gradi di qualifica nelle dotazioni organiche con un minimo di 1.

Art. 5

I dipendenti trasferiti temporaneamente a norma dei precedenti artt. 2 e 3 sono sostituiti per il periodo dell'assenza a norma di legge.

I dipendenti trasferiti definitivamente a norma del precedente art. 4 sono sottoposti ad un periodo di prova di tre mesi durante i quali sono sostituiti a norma di legge.

I posti che si renderanno definitivamente vacanti saranno ricoperti a norma delle leggi vigenti.

Art. 6

I dipendenti non amministrativi del Servizio Socio - Sanitario, hanno diritto di beneficiare, per lo stress psicologico accumulato nell'arco dell'anno solare, di giornate di riposo compensativo in aggiunta al congedo ordinario e soggette alla stessa regolamentazione, da usufruirsi per il 50% entro il primo semestre e per il restante 50% nel secondo, nella seguente misura:

- a) per i dipendenti che hanno superato il primo anno di ruolo fino al quinto anno incluso, quattro giornate lavorative di riposo compensativo nell'anno;
- b) dal sesto al decimo anno compreso, otto giornate lavorative di riposo compensativo;
- c) dall'undicesimo anno in poi, dodici giornate di riposo compensativo.

CAPO II

Ruoli sanitari e sanitari non medici

Art. 7

Le lavoratrici appartenenti ai ruoli sanitari e sanitari non medici, per il periodo della gravidanza, possono richiedere il trasferimento temporaneo in ambienti ed attività in cui sia escluso il rischio per la salute della madre e/o del feto.

L'istanza per il trasferimento temporaneo per gravidanza va inoltrata a cura della dipendente al Capo del Personale competente il quale, sentito il riferimento del Dirigente preposto, adotta il provvedimento relativo nel termine massimo di 15 giorni, fermo restando il diritto della dipendente al distacco temporaneo.

Art. 8

I dipendenti appartenenti ai ruoli sanitari e sanitari non medici, che abbiano maturato venticinque anni di servizio effettivo nella qualifica, hanno facoltà di richiedere il trasferimento temporaneo per svolgere attività professionali affini.

Il trasferimento temporaneo può essere disposto sia all'interno del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale che presso il Settore Pubblico Allargato, anche in posti non previsti dalle dotazioni organiche.

L'istanza per il trasferimento temporaneo va inoltrata a cura del dipendente al Capo del Personale competente, il quale, sentito il riferimento del Responsabile del Servizio, adotta il provvedimento relativo nel termine di 60 giorni, fermo restando il diritto del dipendente al distacco temporaneo.

Il trasferimento temporaneo può essere concesso per un minimo di mesi sei e per un massimo di mesi dodici non frazionabili.

Tale facoltà potrà essere esercitata dal dipendente ogni cinque anni, con il rapporto di un decimo per ogni singola qualifica con un minimo di 1.

Art. 9

I dipendenti appartenenti ai ruoli sanitari e sanitari non medici che abbiano maturato venticinque anni di servizio nella qualifica, hanno facoltà di richiedere il trasferimento definitivo in altre attività professionali affini sia all'interno del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale che nel Settore Pubblico Allargato.

L'istanza per il trasferimento definitivo va presentata a cura dell'interessato alla Commissione Consultiva che adotta il provvedimento relativo secondo quanto previsto dalla normativa sui trasferimenti.

Tale facoltà potrà essere esercitata dai dipendenti con il rapporto di un decimo per ogni singola qualifica con un minimo di 1.

Art. 10

I dipendenti trasferiti temporaneamente a norma dei precedenti artt. 7 e 8 sono sostituiti per il periodo dell'assenza a norma di legge.

I dipendenti trasferiti definitivamente a norma del precedente art. 9 sono sottoposti ad un periodo di prova di mesi tre durante i quali sono sostituiti a norma di legge.

I posti che si renderanno definitivamente vacanti saranno ricoperti a norma delle leggi vigenti.

CAPO III

Prevenzione e tutela dei lavoratori impiegati in attività che richiedono l'uso di strumenti comportanti rischio per la salute.

Art. 11

Il personale sanitario e sanitario non medico dipendente esposto a radiazioni ionizzanti è sottoposto a sorveglianza medica, mediante accertamenti preventivi e periodici, da parte del medico autorizzato. Il controllo è espletato con frequenza semestrale con obbligo da parte del medico autorizzato di annotare su apposito registro l'idoneità specifica del dipendente, ovvero la non idoneità temporanea o permanente, rendendo edotto di volta in volta l'interessato.

L'I.S.S. assicura altresì la sorveglianza fisica della protezione mediante esperto qualificato iscritto nell'elenco nazionale.

La sorveglianza fisica comprende accertamenti preventivi e periodici, con frequenza almeno annuale, sugli ambienti di lavoro in cui vengono impiegate radiazioni ionizzanti

nonchè la dosimetria personale dei dipendenti radioesposti, avendo cura di annotare su apposito registro gli esiti dei controlli esperiti.

L'esperto qualificato altresì classifica il personale radioesposto secondo le normative tecniche in "professionalmente esposto" o "occasionalmente esposto" rendendo edotto il personale interessato.

Il personale classificato "professionalmente esposto" ed "occasionalmente esposto" a radiazioni ionizzanti beneficia rispettivamente di 15 e 5 giorni di riposo da usufruirsi in forma continuativa nell'anno solare.

CAPO IV

Norme transitorie ed entrata in vigore

Art. 12

La Direzione Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge reperirà il personale con apposita specializzazione per l'attuazione dei controlli di cui all'art. 11.

Art. 13

Le giornate di riposo compensativo, di cui all'art. 6 della presente legge, si intendono maturate con decorrenza 1 gennaio 1993.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 marzo 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari